

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 17 novembre 1999

ACCORDO DI RINNOVO ECONOMICO 2° BIENNIO DEL CCNL PER I DIPENDENTI DEI FOTOLABORATORI CONTO TERZI

Milano, 23 luglio 2001

tra

– ASSOFOFOTOLABORATORI

e

– SLC-CGIL

– FISTel-CISL

– UILSIC-UIL

si è convenuto il seguente Accordo di rinnovo di 2° biennio del CCNL che, ove non diversamente indicato, decorrerà dal 1° maggio 2001 e scadrà il 30 aprile 2003.

Con la stipula del presente accordo le parti si danno atto di aver correttamente applicato quanto previsto dal Protocollo interconfederale 23 luglio 1993 e dal Documento di Programmazione Economica e Finanziaria del 16 luglio 2001 in relazione al biennio di competenza e quindi fino al 30 aprile 2003.

Art. 75 - Minimi di retribuzione e aumenti retributivi

Tabella 1.

	aumento	pari a	aumento	pari a
liv.	1.8.01	–	1.11.02	–
1°	84.437	43,61	81.623	42,15
2°	76.189	39,35	73.650	38,04
3°	67.366	34,79	65.120	33,63
4°	60.000	30,99	58.000	29,95
5°	53.056	27,40	51.288	26,49
6°	45.614	23,56	44.093	22,77
7°	38.363	19,81	37.084	19,15

(segue)

	pari a	una tantum	pari a	
liv.	totale	–	(*)	–
1°	166.060	85,76	135.000	69,72
2°	149.839	77,39	135.000	69,72

3°	132.486	68,42	135.000	69,72
4°	118.000	60,94	135.000	69,72
5°	104.344	53,89	135.000	69,72
6°	89.707	46,33	135.000	69,72
7°	75.447	38,97	135.000	69,72

Tabella 2.

	minimo	minimo		
liv.	tabellare	pari a	tabellare	pari a
	1.8.01	–	1.11.02	–
1°	1.713.690	885,05	1.795.313	927,20
2°	1.546.140	798,51	1.619.790	836,55
3°	1.367.258	706,13	1.432.378	739,76
4°	1.217.690	628,88	1.275.690	658,84
5°	1.076.748	556,09	1.128.036	582,58
6°	925.899	478,19	969.992	500,96
7°	778.569	402,10	815.653	421,25

(*) UNA TANTUM

L'importo verrà erogato ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del presente CCNL con la retribuzione di settembre 2001 in ragione del servizio prestato nel periodo 1 maggio 2001/31 luglio 2001.

L'importo di cui sopra non ha riflessi su alcun istituto contrattuale, ivi compreso il TFR, e sarà proporzionalmente ridotto in caso di assenze, nel periodo 1 maggio 2001/31 luglio 2001 per servizio militare, aspettativa, Cassa integrazione a zero ore, aspettativa facoltativa 'post partum' ex art. 7, legge n. 1204/1971, e sarà altresì proporzionato in caso di attività a part-time.

Art. 33 - Riposo settimanale e giorni festivi – Con decorrenza dall'1 gennaio 2001:

al comma 1, punto *b*), art. 33, è aggiunta la seguente festività:

– 2 giugno (fondazione della Repubblica).

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"la giornata del 4 novembre viene spostata alla domenica immediatamente seguente e verrà retribuita come le festività cadenti in domenica".